COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

XLV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE AMATUCCI

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Distacco degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di altre armi presso il Corpo degli agenti di custodia. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (2214) 459

PRESIDENTE 459, 460, 461
CAPALOZZA. 460
MORO, *Ministro di grazia e giustizia* . . 460

Determinazione della somma dovuta dagli aspiranti per la partecipazione ai concorsi per la nomina a notaio. (2223) 461

PRESIDENTE 461
MORO, *Ministro di grazia e giustizia* . . 461

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria. (2224) 461

PRESIDENTE 461
ROSINI 461

Votazione segreta:

PRESIDENTE 461

La seduta comincia alle 9,40.

BERLINGUER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Distacco degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di altre armi presso il Corpo degli agenti di custodia. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2214).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente il distacco degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di altre armi presso il Corpo degli agenti di custodia.

Il disegno di legge è stato approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Riferirò io stesso sul disegno di legge che porta delle modificazioni al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 508 e al successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947 n. 381, coi quali fu prevista l'istituzione del ruolo degli ufficiali per provvedere all'istruzione militare e alla disciplina degli agenti di custodia e fu stabilito che ove non fosse possibile provvedere alla copertura nei vari gradi degli ufficiali, il Ministero della guerra, su richiesta di quello della grazia e giustizia avrebbe distaccato ufficiali dell'Arma dei carabinieri o di altre armi a prestare servizio presso il Corpo degli agenti di custodia.

Le disposizioni che ho citato non contemplano la possibilità di distaccare degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mentre invece ragioni di carattere equitativo, in relazione anche al principio della parità

di trattamento tra il personale dell'Arma dei carabinieri e quello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consigliano di estendere agli ufficiali di quest'ultimo corpo le stesse disposizioni.

Pertanto l'articolo unico del disegno di legge in esame, sostituendo l'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1955 n. 56, modificato con l'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 maggio 1947 n. 381, stabilisce che ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari gradi degli ufficiali, il Ministero della difesa e quello dell'interno, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, provvedono a distaccare presso il Corpo degli agenti di custodia ufficiali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a quello del posto vacante, in corrispondenza del quale viene disposto il distacco; e, in mancanza di questi ufficiali, potranno essere distaccati dal Ministero della difesa anche ufficiali di altre armi.

Il disegno di legge stabilisce altresì che questi ufficiali, durante il periodo in cui prestano servizio presso il Corpo degli agenti di custodia, riceveranno oltre al loro normale trattamento economico, anche l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza di cui fruiscono gli ufficiali dei carabinieri e della pubblica sicurezza, in misura corrispondente al grado ricoperto.

Ai medesimi ufficiali si applicheranno anche le disposizioni degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 508, cioè spetteranno ad essi le indennità previste per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

Data la finalità del disegno di legge, che mira a coprire le vacanze che si verificheranno in un corpo così importante come quello degli agenti di custodia presso le carceri giudiziarie, come relatore esprimo parere favorevole alla approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. Noi non ci opporremo alla approvazione di questo disegno di legge; però, almeno per quanto mi riguarda, io mi asterrò dalla votazione, poiché a me pare che non sia opportuno far confluire ufficiali dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nel Corpo degli agenti di custodia, i quali, secondo il concetto moderno della pena, più che essere agenti di custodia nel senso poliziesco della parola, dovrebbero essere quasi degli infermieri.

L'onorevole Ministro potrà obiettare che il principio esiste già nella nostra legislazione; ma io intendo richiamare la sua attenzione sulla sostanza del problema, in occasione della discussione del presente disegno di legge, affinché si giunga al più presto a una modificazione sostanziale di tutto il regolamento carcerario. È un problema sul quale abbiamo richiamato l'attenzione del Governo fin dalla passata legislatura, presentando anche una specifica proposta di legge per la riforma del trattamento dei condannati.

PRESIDENTE. Le osservazioni dell'onorevole Capalozza in linea generale sono esatte. Però lo invito a considerare che col decreto luogotenenziale del 1945, modificato nel 1947, il distacco degli ufficiali di altre armi presso il Corpo degli agenti di custodia, quando vi fossero delle vacanze che non potessero in via normale essere coperte, venne disposto non in relazione alle funzioni di sorveglianza, ma per provvedere all'istruzione militare e alla disciplina degli agenti di custodia.

CAPALOZZA. Prendo atto delle precisazioni di carattere giuridico dell'onorevole Presidente. Mi permetto di aggiungere che le mie osservazioni restano valide, poiché, portando alle estreme conseguenze il concetto che ho espresso, bisognerebbe che gli istruttori degli agenti di custodia fossero non degli ufficiali dei carabinieri o delle guardie di pubblica sicurezza, ma dei psicologi, dei medici o comunque dei cultori di scienze sociologiche.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il distacco di ufficiali previsto dal disegno di legge nonché dalle disposizioni legislative precedenti ha il solo scopo dell'istruzione e della disciplina militare per coloro che hanno la responsabilità della custodia dei detenuti alcuni dei quali sono di particolare pericolosità. Un minimo di addestramento militare è necessario e questo non può essere curato che da ufficiali che ne abbiano la capacità.

Comunque, posso assicurare che l'attività svolta nell'interno degli stabilimenti carcerari viene affidata a personale civile della direzione del carcere ed è ispirata proprio e largamente a quei sentimenti di umanità e di cura, a cui ha fatto riferimento l'onorevole Capalozza. Tutto il complesso di attività educativa e curative nei confronti dei detenuti non si attuano attraverso gli agenti di custodia, ma attraverso altro personale, che speriamo di potenziare anche con forme nuove di servizi di assistenza sociale.

Per tali ragioni, io credo che la Commissione possa senz'altro approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge consta del seguente articolo unico:

L'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato con l'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, è sostituito dal seguente:

« Ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari gradi degli ufficiali, a norma delle disposizioni che precedono, il Ministero della difesa o quello dell'interno, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, provvedono, rispettivamente, a distaccare presso il Corpo degli agenti di custodia – ai soli fini della istruzione militare e della disciplina degli agenti di custodia – ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello del posto vacante in corrispondenza del quale viene disposto il distacco.

« In mancanza di ufficiali disponibili nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno essere distaccati dal Ministero della difesa ufficiali di altre armi.

« Questi ultimi ufficiali, fino a quando presteranno servizio presso il Corpo degli agenti di custodia, percepiranno, in aggiunta al trattamento economico in godimento, l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, di cui fruiscono gli ufficiali dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nella misura stabilita per il grado ricoperto.

« Ai medesimi ufficiali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 ».

Non essendovi emendamenti, l'articolo sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Determinazione della somma dovuta dagli aspiranti per la partecipazione ai concorsi per la nomina a notaio. (2223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente la determinazione della somma dovuta dagli aspiranti per la partecipazione ai concorsi per la nomina a notaio.

Sostituirò io stesso il relatore, onorevole Breganze, assente.

Il disegno di legge è di una grande semplicità. Si tratta di ritoccare il contributo e la tassa stabiliti dal decreto legge 14 novembre 1946 n. 1953 a carico degli aspiranti ai concorsi notarili. Da questo contributo e da questa tassa l'amministrazione trae il recupero delle spese di concorso. Essi sono attualmente di lire 450 e 150 rispettivamente.

Il disegno di legge in esame eleva la somma complessiva dovuta dagli aspiranti a lire 2.400 di cui lire 600 come tassa di concorso e lire 1.800 come contributo alle spese del concorso.

Mi sembra che il disegno di legge, tenendo conto della grave svalutazione della moneta intervenuta dal 1946 a oggi, non debba trovare opposizioni da parte della Commissione, e pertanto, come relatore, ne raccomando l'approvazione.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Io sono naturalmente favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, do lettura dell'articolo unico di cui consta il disegno di legge:

« La somma dovuta dagli aspiranti per la partecipazione ai concorsi per nomina a notaio, è determinata in lire 2.400, di cui lire 600 per tassa di concorso e lire 1.800 per contributo alle spese di concorso ».

Non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria. (2224).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

A richiesta del relatore onorevole Franceschini, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

ROSINI. Faccio presente che io ho presentato una proposta di legge di contenuto identico a quello del disegno di legge all'ordine del giorno. A norma dell'articolo 133 del regolamento, chiedo l'abbinamento dell'esame dei due provvedimenti.

PRESIDENTE. Sarà senz'altro provveduto in conformità.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Distacco degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e di altre armi presso il Corpo degli agenti di custodia ». (n. 2214).

Presenti 28
Votanti 24
Astenuti 4
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 20
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

« Determinazione della somma dovuta dagli aspiranti per la partecipazione ai concorsi per la nomina a notaio », (n. 2223).

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Baldassari, Bardanzellu, Baresi, Berlinguer, Bernardinetti, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Colitto, Facchin, Foderaro, Formichella, Franceschini Giorgio. Fumagalli, Iozzelli, La Rocca, Mùrdaca, Musolino, Musotto, Petrilli, Riccio Stefano, Rocchetti, Scotti Francesco, Silvestri, Tesauro Tinzl.

Si sono astenuti, sul disegno di legge n. 2214:

Buzzelli, Capalozza, Scotti Francesco, Silvestri.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI